

CXVIIª TORNATA

GIOVEDÌ 22 MARZO 1917

Presidenza del Presidente MASFREDI

INDICE

Disegni di legge (approvazione di):

Conversione in legge del Regio decreto 1º novembre 1914, n. 1285, concernente l'applicazione dei provvedimenti di tariffa di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 luglio 1914, n. 742, (N. 328) 3334

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, concernente le vaccinazioni antiftiche nell'esercito e nell'armata (N. 325) 3335

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 471, relativo ai provvedimenti per la costituzione ed il funzionamento degli stati maggiori di alcuni speciali comandi e servizi (N. 334) 3336

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1624, concernente lo stanziamento di somme destinate all'ammortamento delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti per la sistemazione delle linee e reti telefoniche dello Stato (N. 332) 3337

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 12 ottobre 1916, n. 1570, col quale si ammette il computo a favore dei professori italiani d'Istituti d'istruzione superiore della monarchia austro-ungarica del servizio ivi prestato, qualora siano nominati professori negli Istituti d'Istruzione superiore del Regno (N. 321-A) 3338

Conversione in legge del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 29 sulla requisizione delle navi mercantili (N. 295) 3339
(discussione di):

Modificazioni ed aggiunte alla legge 5 aprile 1908, n. 136, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva (N. 102-A) 3326

Oratori:

CANEPA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura* 3328

DE CESARE 3327, 3328

MAZZIOTTI, *relatore* 3327

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli (N. 303) 3328

Oratori:

BERTONI 3330

CAVASOLA 3329

GAROFALO 3329, 3331

MORPURGO, *sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro* 3331

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti e provvedimenti per la nomina degli assistenti e coadiutori nei laboratori della Direzione generale della Sanità pubblica e posti corrispondenti (N. 322) 3332

Oratori:

BOSCELLI, *presidente del Consiglio* 3333

TURRIGIANI LUIGI, *presidente dell'Ufficio centrale* 3333

(presentazione di) 3341

Relazioni (presentazione di) 3326

Ringraziamenti 3326

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 3342

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i ministri della guerra, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e dei trasporti marittimi e ferroviari e il ministro senza portafoglio senatore Scialoja, nonché i sottosegretari dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, dell'interno, delle armi e munizioni.

D'AYALA VALVA, *segretario*, dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 19 marzo 1917.

« Eccellenza,

« Mi corre l'obbligo porgere all'E. V. anzitutto i miei più vivi particolari ringraziamenti per le condoglianze fattemi pervenire per la morte del compianto mio marito senatore Enrico Martuscelli.

« Mi permetto pregare l'E. V. di volersi rendere interprete verso tutti i membri di cotesta Alta Camera vitalizia di questi miei ringraziamenti.

« Con profonda riconoscenza e col massimo ossequio

« Della E. V. dev. ma

« FRANCESCA BACCINI ved. MARTUSCELLI.

Presentazione di relazione.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Soppressione delle Direzioni compartimentali del catasto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge del 5 aprile 1908, n. 136 contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva » (N. 102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge del 5 aprile 1908, n. 136, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva ».

Avverto il Senato che essendo impedito ad intervenire personalmente, l'onorevole ministro di agricoltura ha delegato a rappresentarlo l'onorevole sottosegretario di Stato.

Interrogo l'onorevole sottosegretario di Stato se consente che la discussione su questo disegno di legge si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

CANEPA, *sottosegretario di Stato all'agricoltura*. Consento che la discussione si svolga

sul testo redatto dall'Ufficio centrale che fin d'ora dichiaro di accettare pienamente.

PRESIDENTE. Prego allora l'onor. segretario Torrigiani di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 102-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'art. 3 della legge del 5 aprile 1908, n. 136, è modificato così:

I produttori e commercianti di olii commestibili sono obbligati a fornire, mediante pagamento al prezzo corrente di vendita, campioni degli olii che producono o pongono in vendita, ad ogni richiesta di delegati od agenti del Ministero di agricoltura, delle autorità sanitarie o finanziarie, delle guardie di città degli agenti del dazio di consumo e delle autorità comunali.

Egual obbligo compete ai produttori ed ai commercianti medesimi per ogni richiesta da parte di associazioni di olivicoltori, di produttori e di commercianti di olii di oliva, delle cooperative di produzione e di consumo di generi alimentari, di comizi e sindacati agrari legalmente costituiti.

Il Ministero di agricoltura formerà, per ciascuna provincia, gli elenchi delle associazioni ed enti autorizzati al prelevamento dei campioni e determinerà i requisiti degli agenti di tali enti facoltati ad eseguirlo.

(Approvato).

Art. 2.

Le associazioni ed enti designati negli elenchi stabiliti dall'articolo precedente avranno facoltà di costituirsi, col beneficio del gratuito patrocinio, parte civile nei giudizi per contravvenzioni alla legge del 5 aprile 1908, n. 136, allo scopo di accertare e liquidare i danni prodotti dai contravventori alla produzione ed al commercio degli olii di oliva.

I danni saranno valutati ad equa estimazione dal magistrato, tenuta presente la quantità degli

olii messi in commercio in contravvenzione alla legge indicata, e mai in misura inferiore alle lire 100.

(Approvato).

Art. 3.

Sono estese alle analisi degli olii e dei relativi campioni, prelevati giusta l'art. 1° della presente legge, le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge dell'11 luglio 1904, n. 388, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.

(Approvato).

Art. 4.

L'obbligo stabilito dall'art. 2 della legge del 5 aprile 1908 nella lettera *b* è esteso anche a coloro che conservino o vendano esclusivamente olii di oliva senza miscele.

(Approvato).

Art. 5.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura a cominciare dall'esercizio 1917-18 verrà istituito in apposito capitolo lo stanziamento di lire centomila per le spese occorrenti a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio degli olii.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re ha facoltà di coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge 5 aprile 1908, nonchè di emanare le disposizioni necessarie per l'attuazione delle dette leggi.

(Approvato).

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Questo progetto di legge segna un progresso veramente decisivo nella questione, da tanto tempo invano agitata, sul modo di combattere efficacemente le frodi nel commercio degli olii d'oliva. Esso è di iniziativa nostra, ed io sono lieto di esserne stato uno dei promotori. Dopo aver più volte domandato al Governo di presentare provvedimenti conclusivi, vista l'assoluta inefficacia delle pre-

sentì disposizioni legislative, io ed il collega Mazzotti, nonchè altri colleghi appartenenti a varie regioni olearie del Regno, ci risolvemmo, circa tre anni fa, a presentare questo disegno di legge, che, dopo non poche vicende, otterrà oggi di certo il suffragio della nostra assemblea.

Uno dei punti essenziali di questo progetto, che il Ministero ha accettato, è quello che riconosce alle associazioni ed enti interessati una specie di azione popolare per combattere le frodi; e a tal fine viene accordata a tali associazioni ed enti la facoltà di costituirsi parte civile col beneficio del gratuito patrocinio. Infatti avveniva che queste società riuscivano, talvolta, anticipando somme piuttosto notevoli, e sostenendo ingenti spese giudiziarie, ad ottenere una sentenza di Corte di appello od anche una sentenza di Cassazione; ma quando si andava all'esecuzione, non si trovava modo di riprendere almeno quello che si era anticipato, perchè o il contravventore riusciva a procurarsi un compiacente certificato di non possidenza, oppure interveniva un'amnistia che distruggeva tutto il lavoro che si era fatto, e le società rimanevano col danno e le beffe. Nè bisogna dimenticare che non era facile ottenere una sentenza di condanna, perchè i tribunali, in materia di contravvenzioni in genere e di frodi negli olii in ispecie, si mostrano abbastanza stitici nel riconoscere il reato o nel condannare.

Altro punto capitale del presente disegno di legge è costituito dallo stanziamento della cospicua somma di lire 100,000 nel bilancio del Ministero di agricoltura, per le spese occorrenti a combattere queste frodi, invece dell'irrisorio stanziamento di sole lire 10,000 e di ciò mi compiacio.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Debbo dare un chiarimento al Senato.

L'Ufficio centrale, essendo favorevolissimo al disegno di legge, ha creduto di modificare alquanto la formula dell'articolo 2 tenendo presente specialmente la legge contro le sofisticazioni dei vini.

L'Ufficio centrale ha voluto essere molto prudente, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni consacrate nel decreto luogotenenziale emanato nella materia appunto delle sofisticazioni.

zioni dei vini, affinché le sue proposte avessero avuto l'appoggio di disposizioni legislative già sanzionate e già in vigore.

Sono assai lieto che l'onorevole Canepa (che saluto con piacere in quest'aula come uomo che ha mostrato il suo alto patriottismo, non solo con splendidi discorsi nell'altro ramo del Parlamento, ma anche nel campo di battaglia e nell'esercizio di un altissimo ufficio che sostiene con tanta autorità), abbia espresso il completo consenso del Governo a questo disegno di legge.

CANEPA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEPA. Ringrazio il senatore Mazziotti delle sue parole, prendo atto delle spiegazioni date circa la questione della concessione del gratuito patrocinio e affermo che sono pienissimamente favorevole a questo, perchè credo sia una necessità l'ammettere la facoltà di costituzione di parte civile col beneficio del gratuito patrocinio, perchè senza di questo, come giustamente ha osservato l'onorevole De Cesare la costituzione stessa non avrebbe pratico risultato.

Sento perciò il dovere di ringraziare, a nome del Governo, i signori senatori Mazziotti, De Cesare, Faina Eugenio, Francica Nava, Carafa, Sinibaldi e Manassei, che si sono fatti iniziatori e autori di questo disegno di legge, il quale corrisponde pienamente a tutte le procedure che il Governo ha adottato circa la questione della difesa contro le frodi dei vini. Ora è certo che gli olii hanno non meno diritto dei vini di essere difesi, specialmente ora, che i prezzi degli olii sono saliti assai. Il progetto quindi è opportuno, anche perchè ritengo che dopo la guerra i prezzi degli olii si manterranno sempre alti e vi sarà perciò un incentivo maggiore alle frodi. Di qui la necessità di proteggere maggiormente questo commercio.

Io credo che la facoltà di costituzione di parte civile col gratuito patrocinio accordata alle associazioni; il prelievo dei campioni, l'analisi chimica, e soprattutto i mezzi accordati con l'articolo 5, in una misura che mi sembra sufficiente (ma che potrà anche essere aumentata) faranno sì che sparirà dal nostro commercio una delle macchie che disonorano, non già i veri commercianti, ma coloro che non sono che

volgari frodati. Questo provvedimento andrà non solo a beneficio dell'agricoltura, ma particolarmente a beneficio dell'industria dell'olio, che costituisce la produzione più simpatica, la produzione più preziosa del nostro paese, della quale noi dobbiamo tenere grande conto perchè un cospice principalissimo della nostra esportazione.

Prego quindi il Senato di voler onorare questo disegno di legge del suo suffragio e mi auguro che esso potrà divenire ben presto legge dello Stato.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle sue dichiarazioni così calde e rassicuranti, e lo ringrazio anche a nome della Società nazionale degli ulivicultori che ho l'onore di presiedere, la quale combatte da anni una lotta dispendiosa e senza tregua contro le frodi. Sono lieto che con le dichiarazioni testè fatte, il mio amico onorevole Canepa, così benemerito dell'ulivicoltura nazionale, si dimostri disposto a concedere una somma anche maggiore a tale scopo; e del pari mi è grato di constatare che il progetto non abbia incontrato nessuna opposizione in mezzo a noi.

E vada una parola di lode al collega Mazziotti per aver condotto in porto questo interessante disegno di legge, dopo esserne stato, ripeto, il promotore con me e con gli altri colleghi: progetto al quale non verrà meno di certo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, e che sarà accolto con vero plauso dalla numerosa classe degli ulivicultori italiani. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge « Conversione in legge del R. decreto 30 agosto 1914 concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli » (303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914 concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli ».

Prego il senatore D'Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, dà lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto 30 agosto 1914 concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli è convertito in legge dello Stato.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, modificata dalle leggi 3 luglio 1910, n. 425 e 26 giugno 1913, n. 886;

Ritenuta la necessità di un provvedimento che temporaneamente consenta di sospendere il divieto del lavoro notturno, preveduto dall'art. 5 della detta legge, quando tale sospensione sia riconosciuta necessaria per lavori da eseguire nell'interesse diretto dello Stato o per altre assolute esigenze di interesse pubblico e quando si verifica una interruzione, determinata da forza maggiore, nei lavori di una impresa o nell'esercizio di una industria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto e fino a nuova disposizione il divieto del lavoro notturno, stabilito dall'art. 5 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli modificata dalle leggi 3 luglio 1910, n. 425 e 26 giugno 1913, n. 886, può essere sospeso nei casi seguenti:

1° quando la sospensione del divieto sia riconosciuta necessaria per lavori da eseguire nell'interesse diretto dello Stato o per altre assolute esigenze d'interesse pubblico;

2° in caso di forza maggiore che determini, nei lavori di una impresa o nell'esercizio di una industria, una interruzione impossibile a prevedere e non avente carattere periodico.

Art. 2.

La sospensione del divieto di cui all'articolo precedente è concessa:

nei casi di cui al n. 1 dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

nei casi di cui al n. 2 dal prefetto della provincia dopo sentito, dove esiste, il competente Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro;

Art. 3.

Il presente decreto, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CAVASOLA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Il decreto Reale che si tratta di convertire in legge opportunamente limita le disposizioni per la sospensione del divieto del lavoro notturno al solo art. 5 della legge, per il quale il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti, e alle donne di qualsiasi età. Restano dunque ferme tutte le altre disposizioni che proibiscono i lavori faticosi o pericolosi: e di questa limitazione va data lode al Governo.

Però, in quanto al lavoro notturno, io prego il Governo e la Commissione di voler considerare se non siano da escludere sempre i fanciulli, limitandosi dunque alle sole donne la sospensione del divieto.

A me sembra che dovrebbero distinguersi le disposizioni riguardanti i fanciulli da quelle

riguardanti le donne. La ragione è questa: le donne di età maggiore si sottopongono liberamente alle fatiche che credono di poter sopportare, e liberamente possono anche scegliere il lavoro notturno se la loro costituzione fisica non vi si oppone. Ma i poveri bambini, i giovinetti minori dei 15 anni, non hanno alcuna libertà di scelta; essi sono sempre dominati dalle persone che li dirigono, dai loro genitori o dai loro padroni. Essi sono perpetuamente schiavi, e possono essere continuamente sfruttati. Di qui la necessità di una maggiore protezione nella legge.

Si abolisce il divieto del lavoro notturno per i bambini e i giovinetti! Ma se vi è una età in cui il sonno di notte è più salutare, e più dannoso sono le fatiche nella veglia, questa è appunto l'età della prima giovinezza, l'età dello sviluppo.

È vero che il decreto ammette la sospensione del divieto soltanto in casi determinati, casi di esigenze di ordine pubblico, o di lavori urgenti: ma è facile comprendere come possano nascere facilmente gli abusi in questa materia. Con questo decreto convertito in legge, si può prevedere che le esigenze di ordine pubblico e i casi di urgenza si troveranno, sempre che si vogliono trovare, da imprenditori o da padroni ingordi. Noi vedremo così i poveri ragazzi condannati al lavoro dalle 20 alle 5 del mattino, o dalle 21 alle 6, a seconda della stagione... E, notate, senza che nemmeno sia stabilito che in questi casi sia obbligatorio, come compenso, il riposo nelle ore del mattino o del giorno.

Signori, nell'interesse della salute della nuova generazione, cosa tanto più importante oggi che tanti vuoti sono prodotti dalla guerra, e che così gran numero di giovani, per effetto delle ferite riportate, sono malati o nevrastenici, io credo che dal lavoro notturno dovrebbero sempre essere esclusi i fanciulli.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Condivido tutti i sentimenti di umanità così bene espressi dal nostro collega Garofalo; ma vi sono dei momenti in cui bisogna far tacere il cuore; vi sono dei momenti in cui la Patria richiede sacrifici tali, che anche le ragioni di umanità più evidenti debbono lasciare il passo alla necessità maggiore, quella della salute del Paese. E ciò è tanto vero, che,

quantunque vi sia una legge la quale stabilisce i venti anni per presentarsi alle armi, si è dovuto, non solo in Italia, ma in tutti i paesi belligeranti, anticipare tale limite, perchè richiesto dalle esigenze belliche.

Ora io prego l'onorevole senatore Garofalo, che è animato da sentimento nobilissimo, che io condivido, di riflettere quali sieno le condizioni attuali dell'industria, soprattutto di quella di guerra; condizioni veramente assai serie, in quanto sono stati tolti alle officine la maggior parte di coloro, che rappresentano le attività maggiori e più redditizie, gli uomini cioè più giovani. Se si levassero anche i giovanetti dai 14 ai 18 anni, perchè sarebbero costoro, che si toglierebbero con questo nuovo provvedimento, a cui accennava l'onorevole Garofalo, dacché dovrebbero essere onorati dal lavoro, depaupererebbero totalmente di mano d'opera le fabbriche di munizioni. Debbo perciò rivolgermi al generale Dallolio, sottosegretario di Stato, che così mirabilmente regola questo servizio, per sapere se e quanto potrebbe garantire la sufficiente produzione del munizionamento, date queste falcidie di personale.

Voglia perciò l'onorevole Garofalo mettere anch'egli, come sono costretto mettere anch'io, e con me tutti i colleghi del Senato, una sordina al nobile impulso del suo cuore e ciò faccia per una necessità suprema, la salvezza del Paese. (*Approvazioni*).

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Non ho bisogno di dire perchè io abbia chiesto la parola su questo disegno di legge. Il decreto è stato proposto da me, quindi mi sia concesso di dare un chiarimento che potrebbe anche, spero, temperare l'impressione dell'onorevole Garofalo.

Non invocherò le circostanze straordinarie del momento, giustamente mosse in rilievo dall'onorevole senatore Bettoni, ma prego l'onorevole Garofalo ed il Senato di considerare che non vi è in questo decreto che sta per essere convertito in legge, una disposizione abrogativa, con effetto generale e continuativo del divieto al lavoro notturno delle donne e dei fanciulli. Vi è soltanto la concessione al Governo di una facoltà della quale esso si varrà, sì e no, caso per caso, secondo la valutazione del merito e dell'opportunità. Perchè non si

tratta di altro che di questo: che senza una disposizione di carattere legislativo, neppure riconoscendo i caratteri dell'estrema necessità, il Governo avrebbe potuto sospendere o dispensare dall'obbligo del divieto normale; e con questo decreto, che sta per essere convertito in legge, giusta la proposta dall'Ufficio centrale, si dà facoltà al Ministero di agricoltura oppure ai prefetti, di concedere di volta in volta, caso per caso, la dispensa dal divieto o di negarla se le circostanze non la giustificassero. E le ipotesi sono due. Ove si tratti di un caso di lavoro da continuare giorno e notte nell'interesse esclusivo dello Stato, interverrà il Ministero di agricoltura, esaminerà, sentito lo Ispettorato del Circolo locale, se sia o no il caso di concedere la licenza del lavoro notturno e per quanto tempo; se invece si tratti di una di quelle interruzioni, dice il decreto, che non sono prevedibili (ad esempio la rottura di un condotto, o di un macchinario, od altra necessità di fare riparazioni che mettano in grado lo stabilimento di riprendere la sua azione), poichè il provvedimento sarebbe doppiamente di urgenza, sarà il prefetto che esaminerà le circostanze per cui il divieto possa essere sospeso.

Dato questo chiarimento, non mi permetto di aggiungere altro.

MORPURGO, *sottosegretario di Stato per l'Industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, *sottosegretario di Stato per l'Industria, commercio e lavoro*. Onorevoli senatori, il relatore di questo disegno di legge ha detto con elevata parola le ragioni per le quali nelle condizioni attuali è indispensabile per la salvezza del Paese di convertire in legge questo decreto. L'onorevole senatore Bettoni ha aggiunto altre considerazioni nello stesso senso. Io devo dichiarare che sono le alte ragioni della guerra che obbligano nel modo più assoluto a far tacere nel momento attuale le ragioni di umanità, tanto bene prospettate dall'on. Garofalo, e indurci ad approvare la conversione in legge di questo decreto. La portata del medesimo è stata già autorevolmente illustrata dall'onorevole senatore Cavasola. Io questo soltanto devo aggiungere: che non pare possibile di accettare la esonerazione da questo provve-

dimento dei ragazzi. L'on. senatore Garofalo, del resto, ha già riconosciuto che è stato limitato il provvedimento al minimo che fosse possibile nel momento attuale. Si tratta non soltanto della produzione bellica, ma di tutta la produzione industriale che si attiene ai bisogni della guerra.

È necessario, pertanto, che quelle industrie (come, ad esempio, i cotonifici) che si valgono largamente dell'opera dei ragazzi, abbiano a propria disposizione tutta intera la maestranza. Abbiamo inoltre che nell'attuale momento occorre fare di tutto per ovviare ai gravi inconvenienti della deficienza dei carboni, e perciò è necessario che la forza d'acqua vi sia sostituita dovunque si renda possibile. Sappiamo ancora che nei momenti di magra è necessario di utilizzare la forza di acqua nelle ore di notte, e ciò mediante la più larga maestranza, non pure delle donne, ma anche dei giovinetti fino ai 18 anni. Posso anche soggiungere che si è provveduto alla intensificazione della vigilanza sanitaria degli operai.

Per queste ragioni principalmente e per altre che ben vi sarebbero, ma sulle quali non mi sembra opportuno ora d'intrattenermi, io confido che il Senato, nel suo altissimo senso di patriottismo, vorrà senz'altro onorare dei propri suffragi, come già fece l'altro ramo del Parlamento, la conversione in legge di questo decreto. (*Approvazioni*).

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Ringrazio l'onorevole Cavasola e l'onorevole sottosegretario di Stato per l'Industria, commercio e lavoro, per le loro spiegazioni.

Certamente, secondo la lettera del decreto, la sospensione del divieto non dovrebbe essere ammessa che in casi eccezionali. Io mi preoccupava però dell'abuso possibile; ma in seguito alle dichiarazioni fatte, confido che il Governo non consentirà la sospensione che quando si tratti di assoluta necessità, ed in casi realmente eccezionali.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti ». (N. 322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale, in data 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti.

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il relativo regolamento generale approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756, e i regolamenti speciali di tutte le Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con tutti gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la guerra, le promozioni ai gradi di primo segretario, di primo ragioniere e ai

gradi corrispondenti per tutti i posti che sono e che, in detto periodo di tempo, si renderanno vacanti, nelle varie Amministrazioni dello Stato, sono, a deroga di ogni contraria norma legislativa e regolamentare, conferite agli impiegati del grado precedente che ne siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio d'Amministrazione così per buona condotta ed operosità, come per capacità, cultura e intelligenza.

Il giudizio di promovibilità deve trovare conferma nel complesso delle classificazioni riportate dall'impiegato nelle note informative.

I funzionari così promossi prenderanno posto dopo gli attuali primi segretari e primi ragionieri, in confronto dei quali, però, non sia stata fatta alcuna riserva d'anzianità.

Art. 2.

Per ottenere la promozione ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere e ai gradi corrispondenti, gli impiegati debbono avere l'anzianità di servizio richiesta dall'art. 5 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, delle leggi sullo stato degli impiegati civili o dalle speciali disposizioni delle singole Amministrazioni per essere ammessi all'esame di idoneità ai gradi predetti.

A tale promozione possono aspirare al loro turno di anzianità, considerato in confronto dei promovibili, anche i funzionari di categorie inferiori che abbiano titolo al passaggio alle categorie superiori, per effetto delle norme speciali delle singole Amministrazioni, in base al disposto dell'art. 14 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756, e siano in possesso di tutti i requisiti all'uopo richiesti e dei diplomi accademici prescritti dalla legge sullo stato degli impiegati civili e dai regolamenti speciali anzidetti.

Art. 3.

Il giudizio di promovibilità deve essere dato sui singoli funzionari seguendo l'ordine di ruolo, all'atto che si verificano le vacanze dei posti.

La dichiarazione di non promovibilità, emessa dal Consiglio d'amministrazione nei riguardi di un impiegato, non pregiudica il diritto dell'impiegato stesso ad essere nuovamente scrutinato, secondo l'ordine di ruolo, quando, per il verificarsi di successive vacanze, debba provvedersi a nuove promozioni.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno applicate per ciascun ruolo soltanto dopo che sia esaurito l'elenco degli impiegati che abbiano acquisito il diritto alla promozione in seguito ad esame.

Coloro che otterranno l'idoneità in un esame di concorso per merito distinto conseguiranno la promozione al loro turno di anzianità di ruolo, ai sensi dell'art. 16 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, in concorso coi funzionari riconosciuti meritevoli della promozione a norma del presente decreto.

Art. 5.

Per i funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero delle colonie, le promozioni ai gradi anzidetti da affettuare con le norme del presente decreto saranno conferite seguendo l'ordine di ruolo e prescindendo dal numero degli anni di servizio prescritti dalla legge sullo stato degli impiegati civili.

Art. 6.

Le promozioni per idoneità che saranno effettuate a norma del presente decreto verranno conferite, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compiranno sei mesi dalla vacanza del posto. La decorrenza stessa non potrà essere anteriore al 1° gennaio 1916.

Art. 7.

Il decreto luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 182 è abrogato.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1916.

Firmato: TOMASO DI SAVOIA

Controfirmati: BOSELLI, SONNINO, COLOSIMO, ORLANDO, SACCHI, MEDA, CARCANO, MORRONE, CORSI, RUFFINI, BONOMI, ARLOTTA, RAINERI, DE NAVA, FERA, BISSOLATI, BIANCHI, COMANDINI, SCIALOJA.

V. - *Il Guardasigilli*
F.to SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Io pregherei il Senato del Regno di concedere che si aggiunga un articolo secondo a questo disegno di legge, articolo che, come era dovere del Governo, già fu trasmesso all'Ufficio centrale e intorno al quale, perciò, l'Ufficio stesso potrà dire la sua opinione.

L'art. 2° dovrebbe essere così concepito:

« Durante la guerra la nomina ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti, che sono e che in detto periodo di tempo si renderanno vacanti, saranno conferiti agli assistenti di laboratorio che abbiano sei anni di servizio e che ne siano riconosciuti meritevoli dei modi e nelle forme dell'art. 1° e seguenti del decreto 3 dicembre 1916 ».

Questo articolo fu proposto dal ministro dell'interno ed è avvalorato da considerazioni di fatto che, come persuadono me, mi auguro valgano a persuadere il Senato a dargli il suo voto favorevole.

TORRIGIANI LUIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI LUIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. In assenza del relatore, debbo dire che allorché fu chiesto all'Ufficio centrale di consentire all'aggiunta di un articolo 2° all'articolo unico del quale prima si componeva il disegno di legge, mi sono sentito in dovere

di convocare l'Ufficio centrale, il quale non ebbe nessuna difficoltà a che questo secondo articolo fosse accettato.

Però, mi permetto di osservare che il testo e il titolo stesso del decreto dovranno per questo fatto essere modificati, perchè, così come sono ora compilati, non sarebbero più in armonia colla modificazione che ora viene apportata.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Presidente del Consiglio questa raccomandazione?

BOSELLI, presidente del Consiglio. Accetto completamente.

PRESIDENTE. Allora se non vi sono altre osservazioni pongo ai voti l'articolo unico, che ora diventa 1° così come è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dell'art. 2° aggiuntivo com'è stato proposto:

Art. 2.

Durante la guerra la nomina ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti, che sono e che in detto periodo di tempo si renderanno vacanti, saranno conferiti agli assistenti di laboratorio che abbiano sei anni di servizio, e che ne siano riconosciuti meritevoli nei modi e nelle forme dell'art. 1 e seguenti del decreto 3 dicembre 1916, n. 1659.

Chi l'approva è pregato alzarsi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Il titolo del disegno di legge sarà modificato con l'aggiunta: « e provvedimenti per la nomina degli assistenti coadiutori della Direzione generale della Sanità pubblica e posti corrispondenti ».

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del R. decreto 1° novembre 1914, n. 1285, concernente l'applicazione dei provvedimenti di tariffa di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 luglio 1914, n. 742 » (N. 328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° novembre 1914,

n. 1285, concernente l'applicazione dei provvedimenti di tariffa di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 luglio 1914, n. 742 ».

Prego il senatore, segretario, D'AYALA Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVÀ, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° novembre 1914, n. 1285, col quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fu autorizzata ad applicare al di là del limite di quattro mesi previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 14 della legge 23 luglio 1914, n. 742, ed in modo graduato, i provvedimenti di tariffa degli articoli 13, 14 e 15 della legge stessa che non avessero avuto effetto entro il periodo di tempo anzidetto, ed a limitare l'aumento dei prezzi dei biglietti di andata e ritorno per viaggi sulle linee ad esercizio economico o servite da tariffe locali o vicinali in modo che la percentuale dell'aumento stesso non risultasse superiore a quella dei corrispondenti biglietti di andata e ritorno ordinari.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge n. 742 del 23 luglio 1914 concernente disposizioni per il personale delle ferrovie dello Stato e per modificazioni di tariffe;

Considerato che le attuali condizioni politiche internazionali non consentono a molte amministrazioni estere, con le quali esistono servizi ferroviari cumulativi, di dare, per la parte loro, piena attuazione ai provvedimenti di tariffa di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge citata, nel limite di tempo che l'articolo 14 della legge stessa stabilisce in quattro mesi dalla sua promulgazione;

Visto che non è risultato possibile di ultimare nel detto limite di tempo i lavori inerenti all'aumento delle tariffe ridotte di cui al comma a) dell'articolo 13 della legge suddetta e conseguente applicazione del comma b) dell'articolo stesso alle tariffe medesime;

Considerata l'opportunità che gli aumenti di cui al comma b) del suddetto articolo sui prezzi dei biglietti di andata e ritorno delle tariffe di cui al comma c) dell'articolo 14 della legge numero 310 del 1911 non abbiano ad essere superiori a quelli che subiscono i corrispondenti biglietti di andata e ritorno ordinari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare al di là del limite di quattro mesi previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 14 della legge 23 luglio 1914, n. 742, ed in modo graduato, i provvedimenti di tariffa degli articoli 13, 14 e 15 della legge stessa che non abbiano avuto applicazione entro il limite di tempo anzidetto.

Art. 2.

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno delle tariffe di cui al comma c) dell'articolo 14 della legge n. 310 del 1911 non dovranno avere in nessun caso, per effetto dell'applicazione del comma b) dell'articolo 13 della legge n. 742 del 1914, una percentuale di aumento superiore a quella dei corrispondenti biglietti di andata e ritorno ordinari.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CIUFFELLI.

V. — Il guardasigilli
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, concernente le vaccinazioni antiftiche nell'Esercito e nell'Armata » (N. 325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, concernente le vaccinazioni antiftiche nell'Esercito e nell'Armata ».

Prego il senatore, segretario, D'AYALA Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 18, concernente le vaccinazioni antiftiche nell'esercito e nell'armata.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Veduto il parere, emesso nella seduta del 16 dicembre 1914, col quale il Consiglio superiore di sanità, sulla base della larga sperimentazione scientifica, della pratica acquisita, nonché dei notevoli risultati ottenuti dalle esperienze del nostro esercito e nella nostra armata, fa voti affinché sia attuata urgentemente la vaccinazione antiftica obbligatoria nell'esercito e nell'armata;

sentito il Consiglio dei ministri;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i ministri della guerra e della marina;

abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà ai ministri della guerra e della marina, di concerto col ministro dell'interno, di dichiarare obbligatoria la vaccinazione antiftica rispettivamente per l'esercito e per l'armata, e di stabilire i termini e le modalità dell'esecuzione.

Art. 2.

Sarà adoperato il vaccino preparato dal Laboratorio batteriologico della Direzione generale della sanità pubblica o da altri istituti all'uopo legalmente autorizzati.

Art. 3.

L'onere della spesa graverà sulle amministrazioni cui appartengono i corpi da vaccinare.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1916.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA

ZUPELLI

VIALE.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 472, relativo ai provvedimenti per la costituzione ed il funzionamento degli stati maggiori di alcuni speciali comandi e servizi » (N. 334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 472, relativo ai provvedimenti per la costituzione ed il funzionamento degli stati maggiori di alcuni speciali comandi e servizi ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 aprile del 1915, n. 472, relativo ai provvedimenti per la costituzione ed il funzionamento degli stati maggiori di alcuni speciali comandi e servizi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, numero 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601 recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, numero 595, e modificato con leggi successive;

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443 che istituisce il servizio tecnico ed il corso superiore tecnico d'artiglieria;

Visto il nostro decreto n. 186 dell'8 febbraio 1914 che stabilisce le norme per il trasferimento nel corpo di stato maggiore;

Ritenuto la opportunità di provvedere, in vista della presente situazione internazionale, alla costituzione ed al funzionamento degli stati maggiori di alcuni speciali comandi e servizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito, gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali

stanno compiendo, o dovrebbero compiere, il servizio biennale alle truppe, previsto dall'articolo 1 della legge 8 giugno 1913, n. 601, per il trasferimento nel corpo di stato maggiore o dall'art. 21 della stessa legge, per la promozione a maggiore generale, e per i quali sia prevista, in caso di mobilitazione, una destinazione in servizio di stato maggiore.

Detti ufficiali dovranno rientrare nei quadri entro il 31 dicembre 1916, e, quando saranno chiamati in servizio di stato maggiore, avranno diritto a tutte le indennità previste dalle vigenti leggi per le cariche corrispondenti.

Art. 2.

Agli ufficiali, i quali, per non essere stati giudicati idonei all'avanzamento o che, trovandosi in aspettativa, non possono essere compresi nelle promozioni ad anzianità derivanti dai collocamenti fuori quadro di cui all'articolo precedente, sarà poi, qualora conseguano la dichiarazione di idoneità, e salvo sempre il disposto dell'art. 54 della legge 2 luglio 1896, n. 254, attribuita la sede di anzianità che loro sarebbe spettata, se gli accennati collocamenti fuori quadro non avessero avuto luogo.

Art. 3.

Fermo restando il disposto del Nostro decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698, si provvederà con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, a salvaguardare, di fronte all'acceleramento che seguirà nelle promozioni di anzianità per effetto della disposizione di cui all'articolo 1, i diritti degli ufficiali che conseguiranno, con ritardo, il titolo per l'avanzamento a scelta.

I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443, prescindendo dal limite del sesto fissato dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Art. 4.

Il periodo di servizio presso le truppe richiesto dall'art. 21 della legge 8 giugno 1913, n. 601, per il trasferimento nel corpo di stato maggiore e dall'art. 12 della legge predetta

per la promozione a maggior generale per gli ufficiali di cui all'art. 1, i quali non abbiano potuto compiere tale periodo senza dilazioni o senza interruzione, potrà essere ridotto a dodici mesi, ed eccezionalmente ad una durata anche minore, qualora per effetto delle accennate dilazioni od interruzioni potesse derivar danno, nei riguardi dell'avanzamento, agli ufficiali predetti.

Parimenti potrà essere ridotta la durata dell'esperimento per l'ammissione nel corpo di stato maggiore, fissata dall'art. 3 del nostro decreto n. 186, dell'8 febbraio 1914, nonchè il periodo di servizio alle truppe richiesto dall'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601, per poter concorrere all'avanzamento a scelta al grado di maggiore.

Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 15 aprile 1915, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA

CARCANO

ZUPPELLI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1624, concernente lo stanziamento di somme destinate all'ammortamento delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti per la sistemazione delle linee e reti telefoniche di Stato » (N. 332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novem-

bre 1915, n. 1624, concernente lo stanziamento di somme destinate all'ammortamento delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti per la sistemazione delle linee e reti telefoniche di Stato ».

Prego il senatore, segretario, D' Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1624, concernente lo stanziamento in bilancio delle somme destinate all'ammortamento delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti per la sistemazione delle linee e delle reti telefoniche di Stato, ai sensi delle leggi 20 marzo 1913, n. 253 e 254.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 12 ottobre 1916, n. 1570, col quale si ammette il computo a favore dei professori italiani d' Istituti d' istruzione superiore della Monarchia austro-ungarica, del servizio ivi prestato, qualora siano nominati professori negli Istituti d' istruzione superiore del Regno » (N. 321-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 12 ottobre 1916, n. 1570, col quale si ammette il computo a favore dei professori italiani della Facoltà giuridica di Innsbruck del servizio ivi prestato qualora siano nominati professori negli Istituti d'istruzione superiore del Regno ».

Domando all'onorevole ministro della pubblica istruzione se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto che la discussione si apra sul testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, D' Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 ottobre 1916, n. 1570, col quale si ammette il computo a favore dei professori italiani regnicoli e non regnicoli nella Facoltà giuridica italiana di Innsbruck, o nella Scuola superiore di commercio di Trieste, o in altri istituti d'istruzione superiore della monarchia austro-ungarica, del servizio ivi prestato, qualora siano nominati professori negli Istituti d'istruzione superiore del Regno.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dei poteri a Noi delegati;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, e il regolamento generale universitario, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'insegnamento esercitato dai professori italiani, regnicoli e non regnicoli, nella Facoltà giuridica italiana di Innsbruck, o nella scuola superiore di commercio di Trieste, o in altri istituti di istruzione superiore della Monarchia austro-ungarica, è computato agli effetti dell'anzianità, dell'aumento quinquennale degli stipendi e della promozione, qualora essi siano stati o siano nominati professori negli istituti d'istruzione superiore del Regno.

La loro promozione da straordinari a ordinari potrà aver luogo in seguito al semplice

parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, senza altre condizioni e formalità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1916.

Firmato: TOMASO DI SAVOIA

Controfirmati: BOSELLI
RUFFINI.

V. - Il Guardasigilli
F.to SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 29, sulla requisizione delle navi mercantili » (N. 295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 29, sulla requisizione delle navi mercantili ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 29, relativo alla requisizione delle navi mercantili.

ALLEGATO.

Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 29, da convertirsi in legge, relativo alla requisizione delle navi mercantili (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 26 gennaio 1915, n. 21).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 29 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo in data 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E;

Visto l'art. 8 della legge 22 giugno 1913, numero 784;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri della marina, della guerra, dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando circostanze di pubblica necessità, od interesse generale dello Stato, lo richiedano, il Governo procede alla requisizione delle navi mercantili, navi da diporto, battelli e galleggianti in genere, con l'osservanza delle norme sancite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

La requisizione è ordinata dal ministro della marina o, per sua delegazione, dall'autorità portuale locale, nel Regno o nelle Colonie, e dall'autorità consolare, o dai comandanti navali, all'estero.

Nei casi di urgente necessità, la requisizione può anche essere eseguita in nome del ministro della marina, di propria iniziativa, dall'autorità portuale locale, dall'autorità politica, nel Regno e nelle Colonie; dall'autorità consolare o dai comandanti navali, all'estero.

Art. 3.

L'ordine di requisizione viene notificato per iscritto al capitano o al custode della nave, o al proprietario od armatore, o loro rappresentanti, dall'autorità che procede alla requisizione, e deve avere immediata esecuzione. Esso è con-

fermato con successivo decreto del ministro della marina, da comunicarsi al proprietario od armatore.

All'ordine di requisizione viene unito, appena possibile, un processo verbale, con la descrizione delle dotazioni del carico e degli altri materiali esistenti a bordo.

Art. 4.

Il contratto di arruolamento dell'équipaggio continua ad avere vigore durante la requisizione.

Art. 5.

È istituita presso il Ministero della marina una Commissione di requisizione, con l'incarico di procedere, in base al corso medio dei noli degli ultimi 15 giorni, alla valutazione del compenso da corrispondersi durante il periodo della requisizione al proprietario od armatore della nave requisita che non abbia stipulato speciali accordi col Ministero.

La Commissione è così costituita:

1° un capitano di vascello, presidente;

2° un funzionario di grado superiore dell'Amministrazione centrale della marina mercantile;

3° un ufficiale di vascello addetto al servizio « Trasporti per mare »;

4° un ufficiale di stato maggiore del Regio esercito (Ufficio trasporti);

5° un rappresentante di Società di navigazione o di armatori;

6° un delegato dell'Avvocatura erariale generale;

7° un delegato del Ministero del tesoro.

I membri della Commissione sono nominati con decreto del ministro della marina, sopra designazione dei ministeri rispettivamente competenti.

Sulle decisioni della Commissione è ammesso ricorso al ministro della marina, il quale decide inappellabilmente, con decreto motivato, sentito il Comitato del Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 6.

Fino a quando non sia reso definitivo il compenso stabilito dalla Commissione di requisizione, viene corrisposta al proprietario della

nave una somma pari ai due terzi del compenso fissato dalla Commissione stessa.

I pagamenti sono sempre eseguiti a rate quindicinali posticipate.

Art. 7.

Sono a carico dell'Amministrazione dello Stato le spese inerenti all'esercizio della nave durante il periodo di requisizione, tranne per quanto riguarda il contributo alla Cassa invalidi della marina mercantile, l'assicurazione contro gli infortuni, quella contro il rischio normale di navigazione, le paghe e panatiche degli equipaggi, e le materie grasse per la macchina.

Art. 8.

La riconsegna della nave requisita deve essere annunciata al proprietario, o suoi rappresentanti, coll'anticipo di dieci giorni. Essa avviene, sempre che sia possibile, nel porto nel quale ebbe luogo la requisizione, salvo accordi in contrario, altrimenti il proprietario deve essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il viaggio di ritorno della nave, se fatto a vuoto, al porto di requisizione, sia esso nel Regno o all'estero.

Art. 9.

La nave deve essere restituita nel pristino stato.

Al termine della requisizione, una Commissione tecnica, nominata dal ministro della marina, accerterà gli eventuali danneggiamenti sofferti dalla nave in conseguenza del servizio prestato, anche per effetto di speciali sistemazioni o modifiche di adattamenti interni eseguiti durante il periodo di requisizione.

Le proposte di tale Commissione circa i compensi da corrispondersi agli interessati saranno sottoposte alle decisioni del ministro della marina.

Art. 10.

Sulle navi requisite potrà essere imbarcato, occorrendo, un comandante militare, ovvero un commissario Regio in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato.

Con decreto Reale saranno stabilite le attribuzioni del comandante militare e del commissario Regio.

Art. 11.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua data fino a nuove disposizioni, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
ZUPELLI
CAVASOLA
CARCANO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Do-mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe Milano-Venezia e per la navigazione interna;

Autorizzazione di spese e nuove disposizioni per le opere pubbliche in Basilicata e in Calabria;

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1914, n. 1435, relativo alla proroga al 30 giugno 1915 delle disposizioni del Regio decreto 1º settembre 1914, n. 920, concernente l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989, portante variazioni di spese per opere pubbliche in Basilicata;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635, concernente autorizzazione di spese per opere idrauliche, rimboschimento del bacino del Sele e fornitura di acqua ai comuni pugliesi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a termini del regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi stesso approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale..

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amerod'Aste, Annaratone, Arnaboldi, Astengo, Barinetti, Bettoni, Bodio, Bonasi, Brandolin, Capotorto, Casalini, Castiglioni, Cataldi, Cava-sola, Cefaly, Cocchia, Cruciani-Alibrandi.

De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Della Somaglia, Della Torre, De Novellis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Di Prampero, Dorigo.

Ferrero Di Cambiano, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Francica-Nava, Frizzi, Fro-la.

Garavetti, Garofalo, Giusso, Giusti Del Giardino, Greppi Giuseppe, Gualterio, Gui, Guidi, Inghilleri.

Lamberti, Leris, Levi Ulderico, Lucchini, Luciani.

Majnoni D'Intignano, Malaspina, Malvano, Marchiafava, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Morrone, Mortara, Muratori.

Palumbo, Pasolini, Pedotti, Piaggio, Pigo-rini, Pini, Podestà, Polacco, Presbitero.

Reynaudi, Riolo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Sacchetti, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scia-voja, Sili, Spingardi, Spirito.

Taglietti, Tami, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Venosta, Viale, Vigoni, Villa, Visconti Modrone, Volterra.
Zuccari.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 5 aprile 1908, n. 136, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva:

Senatori votanti	92
Favorevoli	91
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli:

Senatori votanti	92
Favorevoli	89
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale, in data 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti, e provvedimenti per la nomina degli assistenti e coadiutori nei laboratori della Direzione generale della Sanità pubblica e posti corrispondenti:

Senatori votanti	92
Favorevoli	90
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1° novembre 1914, n. 1285, concernente l'applicazione dei provvedimenti di tariffa di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 luglio del 1914, n. 742:

Senatori votanti	92
Favorevoli	90
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, concernente le vaccinazioni antiftiche nell'esercito e nell'armata:

Senatori votanti	92
Favorevoli	90
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 472, relativo ai provvedimenti per la costituzione ed il funzionamento degli stati maggiori di alcuni speciali comandi e servizi:

Senatori votanti	92
Favorevoli	91
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1624, concernente lo stanziamento di somme destinate all'ammortamento delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti per la sistemazione delle linee e reti telefoniche dello Stato:

Senatori votanti	92
Favorevoli	91
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 12 ottobre 1916, n. 1570, col quale si ammette il computo a favore dei professori italiani d'Istituti d'istruzione superiore della monarchia austro-ungarica del servizio ivi prestato, qualora siano nominati professori negli Istituti d'istruzione superiore del Regno:

Senatori votanti	92
Favorevoli	90
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 29, sulla requisizione delle navi mercantili:

Senatori votanti	92
Favorevoli	90
Contrari	2

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge sull'avanzamento del R. Esercito (N. 326);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 713, riguardante la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano l'esercito e la marina (N. 335);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 633, relativo alla protezione delle ferrovie in caso di guerra (N. 336);

Conversione in legge dei Regi decreti 15 aprile 1915, n. 483; 27 aprile 1915, n. 535, e 18 maggio 1916, n. 668, relativi alla nomina dei furieri maggiori e furieri in congedo ai gradi della vigente gerarchia, alla sospensione dei licenziamenti dalle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ed alle dispense dalle chiamate per i militari in congedo (N. 337);

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 475, che sospende fino al 31 dicembre 1915, l'applicazione dei limiti di età di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1906, n. 305, per quanto riguarda i farmacisti militari effettivi (N. 338);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1442, riguardante provvedimenti a favore degli agenti della ri-

scossione delle imposte dirette durante lo stato di guerra (N. 340);

Regio erbario e museo coloniale in Firenze (N. 330);

Conversione in legge dei Regi decreti: N. 844 del 2 agosto 1914, che approva la convenzione 28 luglio 1914 con la Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi nell'Adriatico; N. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante la abilitazione al grado di capo di 2ª classe di militari del Corpo Reale equipaggi in congedo, N. 1277 del 25 ottobre 1914, relativo alla vendita di quattro sambuchi; N. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una ferma complementare ai militari del Corpo Reale equipaggi delle categorie « Cannonieri P. S. » e « Fuochisti O. ed A. »; Numeri 1312, 1311, 1309 e 1310 del 26 novembre 1914, riguardanti la riserva navale (aggiunta all'articolo 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377), le indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento, modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, e l'assicurazione contro i rischi di guerra di piroscafi addetti a linee sovvenzionate (N. 294).

La seduta è seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 29 marzo 1917 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio di Redazione della stampa pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 22 MARZO 1917

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 5 aprile 1908, n. 136
contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva

Art. 1.

L'art. 3 della legge del 5 aprile 1908, n. 136 è modificato così:

I produttori e commercianti di olii commestibili sono obbligati a fornire, mediante pagamento al prezzo corrente di vendita, campioni degli olii che producono o pongono in vendita, ad ogni richiesta di delegati od agenti del Ministero di agricoltura, delle autorità sanitarie o finanziarie, delle guardie di città, degli agenti del dazio di consumo e delle autorità comunali.

Eguale obbligo compete ai produttori ed ai commercianti medesimi per ogni richiesta da parte di associazioni di olivicoltori, di produttori e di commercianti di olii di oliva, delle cooperative di produzione e di consumo di generi alimentari, di comizi e sindacati agrari legalmente costituiti.

Il Ministero di agricoltura, formerà per ciascuna provincia, gli elenchi delle associazioni ed enti autorizzati al prelevamento dei campioni e determinerà i requisiti degli agenti di tali enti facultati ad eseguirlo.

Art. 2.

Le associazioni ed enti designati negli elenchi stabiliti dall'articolo precedente avranno facoltà di costituirsi, col beneficio del gratuito patrocinio, parte civile nei giudizi per contravvenzioni alla legge del 5 aprile 1908, n. 136, allo scopo di accertare e liquidare i danni prodotti dai contravventori alla produzione ed al commercio degli olii di oliva.

I danni saranno valutati ad equa estimazione dal magistrato, tenuta presente la quantità degli olii messi in commercio in contravvenzione alla legge indicata, e mai in misura inferiore alle lire 100.

Art. 3.

Sono estese alle analisi degli olii e dei relativi campioni, prelevati giusta l'art. 1° della presente legge le disposizioni degli articoli 8, 9 della legge dell'11 luglio 1904, n. 388 contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.

Art. 4.

L'obbligo stabilito dall'art. 2 della legge del 5 aprile 1908 nella lettera *b* è esteso anche a coloro che conservino o vendano esclusivamente olii di oliva senza miscele.

Art. 5.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura a cominciare dall'esercizio 1917-18 verrà istituito in apposito capitolo lo stanziamento di lire centomila per le spese occorrenti a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio degli olii.

Art. 6.

Il Governo del Re ha facoltà di coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge 5 aprile 1908, nonchè di emanare le disposizioni necessarie per l'attuazione delle dette leggi.